

**REGOLAMENTO (UE) 2016/1165 DEL CONSIGLIO****del 18 luglio 2016****recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC <sup>(1)</sup>,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1183/2005 <sup>(2)</sup> attua la decisione 2010/788/PESC del Consiglio e dispone determinate misure nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo, tra cui il congelamento dei loro beni.
- (2) La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2293 (2016) del 21 giugno 2016 ha modificato i criteri per la designazione delle persone e delle entità da assoggettare alle misure restrittive di cui ai paragrafi 9 e 11 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1807 (2008) e ha esteso le disposizioni relative all'embargo sulle armi. Con decisione (PESC) 2016/1173 <sup>(3)</sup>, il Consiglio ha deciso di estendere di conseguenza l'ambito di applicazione dei criteri.
- (3) Occorre quindi un'azione normativa a livello dell'Unione per attuare tale decisione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1183/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1183/2005 è così modificato:

- (1) all'articolo 1 *ter*, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

«d) assistenza tecnica, finanziamenti, assistenza finanziaria o servizi di intermediazione in relazione ad altre vendite o alla fornitura di armi e materiale connesso, previa approvazione da parte del comitato delle sanzioni;»

<sup>(1)</sup> GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione (PESC) 2016/1173 del Consiglio, del 18 luglio 2016, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (cfr. pagina 108 della presente Gazzetta ufficiale).

